

ORDINANZA N° 136/2000

Il Capitano di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo della Spezia:

- **VISTA** la domanda con la quale la civica Amministrazione di Bonassola ha chiesto che il tratto di arenile compreso tra lo stabilimento balneare "S. Giorgio" e lo stabilimento balneare "Sabbia d'Oro", come meglio evidenziato nell'allegata planimetria che fa parte integrante della presente Ordinanza, sia destinata alla sosta e rimessaggio delle unità da diporto (Porto a Terra);
- **VISTO** il foglio pervenuto in data 20 giugno 2000 dell'Ufficio Locale Marittimo di Levante con il quale è stato rappresentato che in detta località esistono altri Porti a Terra non sufficienti a sopperire alla richiesta degli utenti e della necessità di meglio regolamentare tale zona;
- **VISTA** la vigente Ordinanza balneare;
- **VISTI** gli articoli 17 e 30 del Codice della Navigazione e l'articolo 59 del relativo Regolamento di esecuzione (parte marittima);

ORDINA

ARTICOLO 1 *(uso dell'area)*

L'area demaniale marittima compresa tra lo stabilimento balneare "San Giorgio" e lo stabilimento balneare "Sabbia d'Oro" nel Comune di Bonassola, come meglio evidenziata in tinta nello stralcio planimetrico allegato che fa parte integrante della presente Ordinanza, è destinata esclusivamente alla sosta delle unità da diporto (porto a terra).

ARTICOLO 2 *(lavori di manutenzione)*

Nell'area di cui al precedente articolo 1, è vietata l'esecuzione di lavori di manutenzione alle unità ivi depositate senza la preventiva autorizzazione dell'Autorità Marittima.

Sono, comunque, esclusi i lavori che interessano le parti strutturali delle unità.

Al termine dei lavori autorizzati (pitturazione, pulizie radicali, sostituzioni accessori) deve essere effettuata la pulizia dell'area con divieto assoluto di getto a mare di materiale di qualsiasi tipo e provenienza.

I residui delle pulizie delle carene devono essere rimossi giornalmente, considerati come rifiuti e come tali trattati, smaltiti nei tempi e con le modalità previste dalla normativa vigente, Decreto legislativo n. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni.

Dell'osservanza di tali prescrizioni rispondono sia i proprietari delle unità, sia le ditte esecutrici dei lavori.

Per ogni unità navale in sosta, superiore alle ventiquattro ore, nella zona indicata dall'articolo 1 della presente Ordinanza, deve esservi una persona, prontamente reperibile, in grado di rimuoverla dal posto occupato, nell'eventualità che ciò si renda necessario per ragioni di sicurezza o per altri impellenti motivi.

Il nome, l'indirizzo ed il recapito telefonico devono essere comunicati all'Ufficio Locale Marittimo di Levante che ne cura la tenuta.

ARTICOLO 4

(alaggi e vari)

L'alaggio e il varo devono essere eseguiti dal proprietario o da imprese appositamente autorizzate dall'Autorità Marittima.

ARTICOLO 5

(segnalatica)

I divieti e le indicazioni di cui sopra saranno segnalati con apposita segnaletica verticale e/o orizzontale a cura della civica Amministrazione di Bonassola.

ARTICOLO 6

(sanzioni)

Nell'ambito del "Porto a terra" le violazioni alle disposizioni della presente Ordinanza, nonché quelle concernenti l'uso, in genere, del demanio marittimo, salvo che il fatto non configuri reato, saranno perseguite in via amministrativa ai sensi di legge.

ARTICOLO 7

(campo di applicazione)

La presente Ordinanza entra in vigore dalla data della sua emanazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare.

La Spezia. 23 SET. 2000



IL COMANDANTE
C.V.(CP) Michele CACCAVALE

